

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SCARNAFIGI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale del 8 febbraio 2002, n. 3

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 OGGETTO

L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e/o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è riservata al Sindaco.

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica che viene sottoposta, nel più breve tempo possibile, al Consiglio il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, in forma scritta, al Sindaco che sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Una copia del presente Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

Capo II LE ADUNANZE

Art. 2 LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala consiliare.

Qualora circostanze speciali o gravi, giustificate da motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, lo richiedano, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori del territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio comunale viene esposta all'esterno del palazzo comunale la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui il Consiglio comunale esercita le sue funzioni e attività.

Art. 3 SESSIONI

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del bilancio di previsione ed al rendiconto della gestione; sono sedute straordinarie le altre.

Art. 4 CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco mediante avvisi scritti.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo le norme dello statuto e del presente regolamento.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 (venti) giorni quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.

La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema è sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dal T.U.E.L..

Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, previa diffida, il Prefetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del T.U.E.L..

Art. 5 **CONVOCAZIONI D' URGENZA**

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza dal Sindaco quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questi casi l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi d'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 6 **ORDINE DEL GIORNO - CONVOCAZIONE**

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, di rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri comunali di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri di parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce.

Art. 7

ORDINE DEL GIORNO - CONSEGNA - MODALITA'

L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno devono essere consegnati al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale, cui siano state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R., oppure a mezzo fax se il Consigliere ha depositato in segreteria il recapito al quale indirizzare l'avviso. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I predetti documenti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della loro elezione o dal cambiamento di residenza, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 8
ORDINE DEL GIORNO - CONSEGNA - TERMINI

L'avviso di convocazione deve essere consegnato:

- 1) per le adunanze sia ordinarie che straordinarie almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione
- 2) per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione
- 3) per le adunanze di seconda convocazione almeno 1 (un) giorno prima della riunione
- 4) per le integrazioni all'ordine del giorno almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti

Ad esclusione dei punti 2 e 4 del precedente comma, nel computo dei termini non si conta il giorno di consegna dell'avviso ed il giorno della seduta.

I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al punto 2 (due) del precedente comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al altro giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 9
ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della riunione.

Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 10
DEPOSITO E CONSULTAZIONE ATTI – RILASCIO COPIE

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con i documenti necessari per poter essere esaminata, almeno 24 (ventiquattro) ore prima

di quella di inizio della seduta.

L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dai responsabili degli uffici e dei servizi le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. A tal fine gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie a loro note.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio e specificamente nei casi previsti dalla legge.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Capo III SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 11 REVISORE DEL CONTO

Il Revisore del Conto può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

Art. 12 ADUNANZE – NUMERO LEGALE

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, escludendo dal computo il Sindaco. Nelle sedute di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessari per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale, che deve indicare i nomi degli intervenuti e dichiara deserta la seduta.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o

che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale che, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto al comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 (cinque) a 15 (quindici) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale indicando il numero ed i nomi dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13 **ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma settimo, sono valide purchè intervengano almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati al Comune, non computando il Sindaco.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 12.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione

argomenti non compresi fra quelli elencati al precedente 4 (quarto) comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere, e richiede, le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione",

Art. 14 **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito al comma successivo.

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti, che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta o del Sindaco o di almeno 3 (tre) Consiglieri o del Segretario comunale, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.

Durante la seduta segreta possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 15 **REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO**

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale ed istituzionale. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità da parte degli organi di informazione, iscritti nel registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente articolo, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare avvalendosi anche della forza pubblica. Quanto consentito non deve recare molestia o comunque minimamente intralciare il normale funzionamento dell'organo consiliare.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente articolo, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 16 **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Esaurite le formalità preliminari il Sindaco può far eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio. Quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Sindaco o di almeno 3 (tre) Consiglieri. Sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno salvo quanto diversamente stabilito nei seguenti articoli del presente regolamento.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità delle istituzioni consiliari. Sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti posti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 17 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

I Consiglieri, di norma, partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Sindaco lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare il Sindaco gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo del Sindaco, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può espellerlo dall'aula consiliare, avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.

Art. 18

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta consiliare, nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario comunale ed ai dipendenti in servizio, potranno accedere alla parte riservata ai Consiglieri, giusto il tempo necessario per espletare le loro incombenze, le persone invitate dal Sindaco, che ritiene che possano fornire ai Consiglieri ulteriori elementi integrativi di giudizio (ad esempio il revisore del conto, responsabili dei servizi comunali, consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione comunale, ecc.). Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti, vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Il pubblico non deve essere in possesso di armi o di qualunque oggetto capace di offendere, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani o di personale comunale addetto.

Il Sindaco può richiedere, in caso di necessità, l'intervento della forza pubblica.

Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 19

PRESIDENZA

Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi sia assente o impedito da un altro Assessore, che ricopra la carica di Consigliere, in base all'ordine dato dall'età.

Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto.

Il Sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Sindaco dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento. In particolare concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si decide e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco, o di almeno 3 (tre) Consiglieri, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione sulla proposta decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Art. 20 ORDINE DELLA SEDUTA

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere, illustrano la proposta di deliberazione.

Esaurita l'illustrazione della proposta e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Sindaco, segue quest'ordine:

- 1) discussione generale, seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- 2) discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- 3) votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 21
DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino i Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per non più di due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno e la seconda per non più di 3 (tre) minuti ciascuno.

Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 (quindici) minuti complessivi ciascuno.

Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, dopo che è avvenuta la replica sua o del relatore, dopo che sono state esaurite le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 2 (due) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno il diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di 2 (due) minuti.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche del mandato, del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione, nonché dei piani regolatori generali.

Trascorsi i termini sopra fissati per gli interventi il Sindaco richiama all'ordine l'oratore invitandolo a concludere e, se del caso, gli toglie la parola. L'oratore, per giustificati motivi, può appellarsi al Consiglio precisando il tempo richiesto per la conclusione. Il Consiglio, senza discussione, decide immediatamente a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 22
DIRITTO D' INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI - EMENDAMENTI

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle delibere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco che la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Qualora il Consiglio sia competente a trattare l'argomento proposto il Sindaco iscrive la proposta al primo ordine del giorno utile del Consiglio comunale, considerando tale quello che viene convocato non prima di dieci giorni dalla presentazione della proposta, escludendo dal computo il giorno iniziale, ai sensi dell'art. 155 del c.p.c., indicando, con l'oggetto, il nome del Consigliere proponente.

Per "emendamento" si intendono le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e parziali sostituzioni, la sostituzione, oppure la soppressione, oppure l'aggiunta al testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma orale al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime immediatamente il parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata alla successiva adunanza.

Art. 23
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione in merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo per non più di 3 (tre) minuti. Il Consiglio decide immediatamente, senza discussione, a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 24
FATTO PERSONALE

Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per “fatto personale” deve precisarne i motivi.

Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio immediatamente, senza discussione a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da 3 (tre) membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.

La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazione.

Art. 25
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Sindaco, esaurito il dibattito sull’argomento all’ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno 3 (tre) Consiglieri, può dichiarare, immediatamente, senza discussione a maggioranza dei presenti con votazione palese, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo dopo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all’intervento.

ART. 26
DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione non può più essere concessa la parola se non per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 5 (cinque) minuti.

ART. 27
ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 5 (cinque) minuti.

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge. In tal caso devono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento dandone comunicazione al Segretario comunale che lo fa constare a verbale.

ART. 28 REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

Il Consiglio comunale, per il principio di autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni in particolare quando si accertino, o si presentino, fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generali, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 29 ORA DI CHIUSURA DELLA SEDUTA

L'ora entro la quale deve concludersi la seduta è stabilita dal Sindaco.

Art. 30 RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione non sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta in prima convocazione.

Art. 31 TERMINE DELLA SEDUTA

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente

dichiara conclusa la riunione.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato con avvisi a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti da discutere.

Capo IV INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 32 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

Al fine di espletare la loro funzione i Consiglieri, oltre il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata e che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune.

Art. 33 INTERROGAZIONI

L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune e rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per conoscere la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.

Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore di volta in volta autorizzato dal Sindaco dà risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia formulata nel corso del Consiglio comunale ed in tal caso il Sindaco provvede ad inserire la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio, considerando tale quello che viene convocato non prima di dieci giorni dalla presentazione e dalla registrazione al protocollo comunale dell'interrogazione stessa, escludendo dal computo il giorno iniziale, ai sensi dell'art. 155 del c.p.c..

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro i termini sopra riportati. In

questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Sindaco e, se autorizzato dal Sindaco stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore autorizzato dal Sindaco possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari di valutazione altrimenti ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta direttamente al richiedente entro 15 (quindici) giorni.

Art. 34

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

La trattazione delle interrogazioni avviene, di norma, nella parte conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non può occupare più di 30 (trenta) minuti per ciascuna seduta.

Il testo dell'interrogazione viene letto dall'interrogante o dal primo firmatario dell'interrogazione. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore autorizzato l'interrogante, o il primo firmatario dell'interrogazione, può replicare per dichiarare unicamente se è soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di 5 (cinque) minuti.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro 30 (trenta) giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Art. 35

LA MOZIONE

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio comunale. Può contenere richiesta di un dibattito politico-amministrativo esclusivamente in ordine all'attività di indirizzo e di controllo attribuita per legge al Consiglio stesso.

La mozione deve essere indirizzata per iscritto al Sindaco ed inserita nel primo ordine del giorno utile del Consiglio, considerando tale quello che viene convocato non prima di dieci giorni dalla presentazione e dalla registrazione al protocollo comunale della mozione stessa, escludendo dal computo il giorno iniziale, ai sensi dell'art. 155 del c.p.c..

Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare il Sindaco, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del

Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene, di norma, nella fase conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Capo V VOTAZIONI

Art. 36 MODALITA' GENERALI

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Salvo che la legge disponga diversamente non si può procedere a votazioni di ballottaggio e la proposta di delibera non approvata, o respinta, non può, nella stessa seduta, essere oggetto di ulteriore discussione e votazione.

La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la legittimità della votazione.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
- 2) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a - emendamenti soppressivi
 - b - emendamenti modificativi
 - c - emendamenti aggiuntivi
- 3) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri richiede che siano votati per divisione allora la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- 4) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso

Ogni proposta di delibera comporta distinta votazione.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato. Sono solo consentiti brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alla modalità di votazione in corso.

Art. 37
VOTAZIONE IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri, di norma, votano per alzata di mano.

Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione e comunque prima che si passi ad altro oggetto. Il Sindaco, assistito dal Segretario comunale, accerta il risultato della controprova e, se la votazione è ancora dubbia, procede alla ripetizione della votazione in forma palese per appello nominale.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 38
VOTAZIONE IN FORMA PALESE PER APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si procede quando questa è prescritta dalla legge, dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Sindaco precisa al Consiglio che il "sì" è favorevole alla deliberazione proposta e il "no" è alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto con l'assistenza di 3 (tre) scrutatori, di cui almeno uno della minoranza, se presente e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 39
VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, con schede. Quando è possibile è tuttavia consentito l'uso alternativo di "palline".

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti iniziando nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza. Su ogni riga non può essere riportato più di un nominativo determinando, in caso di inosservanza, l'esclusione del nominativo iscritto per secondo procedendo da sinistra a destra.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce e comunica, prima della votazione, le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione devono comunicarlo al Sindaco prima dell'inizio della votazione affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza di 3 (tre) scrutatori, di cui almeno uno della minoranza, se presente e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Le schede vengono poi distrutte al termine della seduta consiliare salvo diversa determinazione.

Art. 40 **ESITO DELLA VOTAZIONE**

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni delibera del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l' adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione.

Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo inclusi i non eletti.

CAPO VI IL VERBALE - LE DELIBERE

Art. 41 FORMA - CONTENUTO - REDAZIONE

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale mediante l'adozione delle deliberazioni.

Le deliberazioni, costituenti il "verbale delle adunanze" sono redatti dal Segretario comunale che può essere a tal fine coadiuvato da dipendenti comunali.

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere gli elementi necessari affinché sia valido ed efficace. Nelle delibere devono essere indicati:

- a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo delle adunanze. Benchè adottate in tempi diversi tutte le delibere assunte in una seduta consiliare vengono riferite all'ora di inizio della seduta;
- b) le modalità osservate per la convocazione;
- c) i consiglieri presenti e quelli assenti;
- d) il testo della proposta con i pareri;
- e) se ritenuto necessario per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito il nominativo dei i Consiglieri intervenuti alla discussione, con eventuale sintesi degli interventi, ovvero le richieste di "messa a verbale" delle dichiarazioni rese dai Consiglieri;
- f) il sistema di votazione;
- g) il numero dei Consiglieri votanti, astenuti e contrari;
- h) il numero delle schede bianche;
- i) il numero e nome dei Consiglieri scrutatori.

Art. 42 DICHIARAZIONI A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo. A tal fine chiede che nel verbale siano inserite le relative dichiarazioni scritte o dettate al Segretario comunale.

I Consiglieri possono altresì richiedere al Sindaco che i loro interventi vengano riportati

integralmente a verbale. In tal caso il testo scritto dell'intervento deve essere consegnato al Segretario comunale o prima della lettura in Consiglio comunale, o contestualmente o immediatamente dopo la lettura dello stesso.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Tuttavia se lo richiede il Sindaco od il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 43
VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 44
FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal Sindaco dell'adunanza e dal Segretario comunale estensore.

Art. 45
ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DALLA SEDUTA

Quando il Segretario comunale ha, per legge, l'obbligo di astenersi il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante con l'obbligo di farne espressa menzione a verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla seduta dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Art. 46
**RICHIESTA DI RETTIFICA
DEI VERBALI**

Qualora i Consiglieri vogliano formulare osservazioni sui verbali della riunione consiliare precedente devono farne espressa richiesta, anche oralmente, in corso di seduta consiliare.

In tale evenienza il Sindaco provvede a far dare lettura della parte del verbale per cui si intendono richiedere modifiche od integrazioni. Successivamente i Consiglieri proponenti le osservazioni si esprimono in merito a quanto intendono sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

Sulle proposte di rettifica il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alle rettifiche proposte. Se nessuno richiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 (cinque) minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.

Tali annotazioni sono redatte ed autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 47
DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio di segreteria.

Capo VII
GRUPPI CONSILIARI

Art. 48
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, dandone comunicazione al Sindaco .

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto, da parte dei consiglieri interessati, al Sindaco.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno 2 (due) Consiglieri. Nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neo - eletto, il nome del proprio Capogruppo. In mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che nel corso delle elezioni ha riportato il maggior numero di voti.

Con apposita deliberazione il Consiglio può dichiarare l'inesistenza di Consiglieri o gruppi di minoranza.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

INDICE

CAPO I		
DISPOSIZIONI PRELIMINARI		
Art. 1	Oggetto	pag.1
CAPO II		
LE ADUNANZE		
Art. 2	Luogo delle riunioni	“ 2
Art. 3	Sessioni	“ 2
Art. 4	Convocazione	“ 2
Art. 5	Convocazione d’ urgenza	“ 3
Art. 6	Ordine del giorno – convocazione	“ 3
Art. 7	Ordine del giorno – consegna – modalità	“ 4
Art. 8	Ordine del giorno – consegna – termini	“ 5
Art. 9	Ordine del giorno – pubblicazione	“ 5
Art.10	Deposito e consultazione atti – rilascio copie	“ 5
CAPO III		
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE		
Art.11	Revisore del conto	“ 6
Art.12	Adunanze – numero legale	“ 6
Art.13	Adunanze di seconda convocazione	“ 7
Art.14	Pubblicità delle sedute	“ 8
Art.15	Registrazioni audio e video	“ 9
Art.16	Disciplina delle adunanze	“ 9
Art.17	Comportamento dei Consiglieri	“ 10
Art.18	Comportamento del pubblico	“ 11
Art.19	Presidenza	“ 11
Art.20	Ordine della seduta	“ 12
Art.21	Discussione – norme generali	“ 13
Art.22	Diritto di iniziativa dei Consiglieri – proposte di deliberazioni - emendamenti	“ 14
Art.23	Questione pregiudiziale e sospensiva	“ 14
Art.24	Fatto personale	“ 15
Art.25	Chiusura della discussione	“ 15
Art.26	Dichiarazione di voto	“ 15
Art.27	Astensione dal voto	“ 15
Art.28	Revoca o modifica di precedenti deliberazioni	“ 16
Art.29	Ora di chiusura della seduta	“ 16
Art.30	Rinvio della seduta ad altro giorno	“ 16
Art.31	Termine della seduta	“ 16

CAPO IV
INTERROGAZIONI - MOZIONI

Art.32	Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni	“ 17
Art.33	Interrogazioni	“ 17
Art.34	Svolgimento delle interrogazioni	“ 18
Art.35	La Mozione	“ 18

CAPO V
VOTAZIONI

Art.36	Modalità generali	“ 19
Art.37	Votazione in forma palese per alzata di mano	“ 20
Art.38	Votazione in forma palese per appello uninominale	“ 20
Art.39	Votazione a scrutinio segreto	“ 20
Art.40	Esito della votazione	“ 21

CAPO VI
IL VERBALE - LE DELIBERE

Art.41	Forma – contenuto – redazione	“ 22
Art.42	Dichiarazioni a verbale	“ 22
Art.43	Verbali delle sedute segrete	“ 23
Art.44	Firma dei verbali	“ 23
Art.45	Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta	“ 23
Art.46	Richiesta di rettifica dei verbali	“ 23
Art.47	Deposito dei verbali	“ 24

CAPO VII
GRUPPI CONSILIARI

Art.48	Gruppi consiliari	“ 24
--------	-------------------	------

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.49	Entrata in vigore del Regolamento	“ 24
--------	-----------------------------------	------